



Comune di SALA BOLOGNESE



PUG.2022

Piano Urbanistico Generale (PUG)

Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*

Schede dei vincoli

Elab

VIN_R_B2



INDICE

SCHEDA DEI VINCOLI DEL PSC/RUE DI SALA BOLOGNESE	3
1. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE E (AP)	3
01AP Alvei attivi	3
02AP Invasi dei bacini idrici	5
03AP Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali	7
04AP Casse di espansione	9
05AP Fascia di pertinenza fluviale (FTF)	11
06AP Fascia di tutela fluviale (FTF)	13
07AP Dossi e Paleodossi	15
08AP Aree di riequilibrio ecologico (ARE)	17
09AP Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS)	19
10AP Sistema forestale e boschivo	21
11AP Zone umide	23
12AP Fasce di tutela delle acque pubbliche	25
13AP zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale di cui all'art. 7.3 del PTCP	27
14AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo B	28
15AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo D	29
16AP Maceri	30
17AP Visuali verso il paesaggio agricolo	
2. TUTELA DELLE IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO (sc)	33
01SC Edifici di interesse storico-architettonico	33
02SC Aree di interesse storico-architettonico	35
03SC Principali complessi architettonici non urbani	37
04SC Aree di concentrazione di materiali archeologici	39
05SC Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	43
08SC Punti Stratigrafici	46
07SC Alberi monumentali	47
08SC Alberi di rilevanti dimensioni	
09SC Maestà e tabernacoli	53
10SC Canali Storici	55
11SC Viabilità storica	49
12SC Ambiti di particolare interesse storico	57
3. DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI (DR)	59
01DR Zone aeroportuali soggette al Codice della Navigazione	59
02DR Limite di rispetto stradali	61
03DR Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Dpr n. 753 del 11 luglio 1980)	65
04DR Limiti di rispetto dei depuratori	67
05DR Limiti di rispetto cimiteriali	69

06DR Zona di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	71
07DR Zona di attenzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	72
08DR Aziende a rischio di incidente rilevante	73
09DR Elettrodotti e Relativa Fascia di attenzione (DPA)	74
10DR Metanodotti	77
11DR Cabina primo salto	79
12DR Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso	81
13DR Impianti fissi per la telefonia mobile	83
13DR Impianti per l'emittenza radio e televisiva	84
4. TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO	87
01VS Aree ad alta probabilità di inondazione	87
02VS Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso	89
03VS Aree potenzialmente inondabili	91
04VS Controllo degli apporti d'acqua	93
05VS Pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni	94

SCHEDA DEI VINCOLI DEL PSC/RUE DI SALA BOLOGNESE


1. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE E (AP)

01AP Alvei attivi

Definizione e finalità del vincolo: Gli alvei attivi sono gli spazi normalmente occupati da masse d'acqua in quiete o in movimento, comprensivi delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente o idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime, con riferimento a eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo.

Fonte normativa: Piano Territoriale Paesistico Regionale (art. 18) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1388 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Savena approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003 e ss.mm.ii; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"; Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 4.2) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitano approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021.


Norme applicabili: Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 96, comma primo, lettera f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in queste aree valgono le norme di cui all'art. 18 del Ptp, all'art. 15 del PSAI e le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio nonché le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 4.2 del Ptcp Allegato B del PTM.



02AP Invasi dei bacini idrici

Fonte normativa: Piano Territoriale Paesistico Regionale (art. 18) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1388 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Savena approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003 e ss.mm.ii; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"; Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 4.2) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021.

Norme applicabili: Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 96, comma primo, lettera f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in queste aree valgono le norme di cui all'art. 18 del Ptp, all'art. 15 del PSAI e le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio nonché le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 4.2 del Ptcp Allegato B del PTM.




03AP Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali

Definizione e finalità del vincolo: gli interventi strutturali sono necessari per mantenere la funzionalità idraulica, assicurare il deflusso della piena e garantire condizioni di sicurezza in conformità agli obiettivi del PAI.

Fonte normativa: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Savena approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003 e ss.mm.ii; Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 4.6) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitano approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021.

Norme applicabili: in queste aree valgono le norme del PSAI e le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio nonché le prescrizioni stabilite dall'art. 4.6 del Ptcp Allegato B del PTM.

In relazione ad ogni possibile effetto in termini di integrazione di parti della rete ecologica, all'interno delle aree di cui al presente articolo, fatte salve le primarie finalità idrauliche, possono essere esplicitate tutte le azioni favorevoli al perseguimento degli obiettivi insiti nella strategia di applicazione delle reti ecologiche.




04AP Casse di espansione

Definizione e finalità del vincolo: Le casse di espansione sono aree finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, destinate a contenere i volumi di acqua derivanti da portate eccedenti le portate che possono essere immesse in un determinato recapito finale. Gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardino le casse di espansione dovranno pertanto essere svolti prestando attenzione anche al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.

Fonte normativa: le prescrizioni stabilite dall'art. 4.1 del Ptcp Allegato B del PTM.

Norme applicabili: le prescrizioni stabilite dall'art. 4.1 del Ptcp Allegato B del PTM.




05AP Fascia di pertinenza fluviale (FTF)

Definizione e finalità del vincolo: Le fasce di pertinenza sono definite come aree latitanti i corsi d'acqua che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua al deflusso delle acque sotterranee; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua. La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche degli ambienti fluviali.

Fonte normativa: R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003 e ss.mm.ii; Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 1925 del 17 novembre 2008 e ss.mm.ii; Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato" approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 129 del 8 febbraio 2000 e ss.mm.ii; .

Norme applicabili: fatte salve le limitazioni di cui all'art. 96, comma primo, lettera f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in queste aree valgono le norme di cui all'art. 18 del PSAI e le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio e l'art. 4.4 del PTCP Allegato B del PTM.

Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione delle fasce di pertinenza fluviale dovranno comunque attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994, nonché in riferimento agli elaborati specifici emanati dalle Autorità competenti in materia.




06AP Fascia di tutela fluviale (FTF)

Definizione e finalità del vincolo: Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico. La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PTPR, PSAI

Fonte normativa: Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17 e 34) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1388 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 4.3) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitano approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021.

Norme applicabili: in queste aree valgono le norme di cui all'art. 17 del Ptp >> come recepito e integrato dall'art. 4.3 del Ptcp Allegato B del PTM >>. Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio esistente, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione delle fasce di tutela fluviale dovranno comunque attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994, nonché in riferimento agli elaborati specifici emanati dalle Autorità competenti in materia.




07AP Dossi e Paleodossi

Definizione e finalità del vincolo: Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi/paleodossi, rappresentati con apposita grafia nelle tavole dei Vincoli, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

Fonte normativa: Piano Territoriale Paesistico Regionale (art. 20) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 7.6) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021.

Norme applicabili: Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 7.6) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021.




08AP Aree di riequilibrio ecologico (ARE)

Definizione e finalità del vincolo: La scheda dei Vincoli integra quanto indicato dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”, così come modificata dalla Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali”, contemplando la tipologia di Area Protetta denominata “Area di Riequilibrio Ecologico” nelle componenti costitutive della rete ecologica intercomunale.

Le Aree di Riequilibrio Ecologico rappresentano l'applicazione delle politiche di conservazione della natura mediante adozione di aree protette. La scheda dei Vincoli le assoggetta a tutela e le integra come elementi costitutivi del sistema della rete ecologica.

Fonte normativa: LR n. 6/2005 (Art. 4, comma 1, lettera e), Tavola dei Vincoli del PUG.

Norme applicabili: LR n. 6/2005 (Art. 4, comma 1, lettera e).



09AP Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS)


Definizione e finalità del vincolo: Rete Natura 2000 è il sistema organizzato di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

La Rete ecologica Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinate a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

Fonte normativa: Dpr n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento Dm n. 184/07 Criteri uniformi per le Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale(ZPS)"; Lr n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", in particolare articolo 18; Lr n. 22 del 29 dicembre 2015 "Disposizioni collegate alla Lr di stabilità per il 2016", in particolare articolo 20; Deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna"; Deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09".

Norme applicabili: Delibera di Giunta regionale n. 1147 del 16 luglio 2018 ha approvato le modifiche alle misure generali e specifiche di conservazione ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di giunta regionale n. 79/2018. La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto, ad esclusione degli interventi individuati nell'Allegato D della Dgr n. 79 del 22 gennaio 2018. Il campo d'applicazione della valutazione d'incidenza non è limitato ai soli piani, progetti o interventi che ricadono all'interno dell'area di un sito Natura 2000, ma devono essere presi in considerazione anche quelli ubicati all'esterno del sito, qualora l'autorità competente ritenga probabile una loro incidenza all'interno del sito stesso. La Tabella F allegata alla Dgr n. 1191 del 30 luglio 2007 individua le tipologie di piani, progetti ed interventi che possono avere potenziali incidenze negative significative poiché, seppure ubicati all'esterno dei siti Natura

2000, possono costituire una minaccia ai fini della conservazione dei siti stessi, soprattutto se ricadenti nelle loro vicinanze. Con la Dgr n. 79 del 22 gennaio 2018 la Regione Emilia-Romagna ha inoltre approvato l'Allegato E "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)". Nei "siti Rete Natura 2000" le nuove urbanizzazioni non sono ammesse ai sensi dell'art. 17 c.2 lett. a) e dell'art. 18 c.2 lett. a) delle norme del PTM.




10AP Sistema forestale e boschivo

Definizione e finalità del vincolo: I territori coperti da foreste e boschi non possono essere distrutti né oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

I boschi sono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione con estensione non inferiore a 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 m e copertura arborea forestale maggiore del 20%. La definizione completa delle aree forestali è contenuta negli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018.

Fonte normativa: R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"; D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"; D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"; Lr n. 30 del 4 settembre 1981 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n.6" e s.m.i.; Lr n. 6 del 6 luglio 2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" (art.63); Lr n. 21/2011 "Legge finanziaria regionale" e s.m.i (art.34); Piano Territoriale Paesistico Regionale (art. 10) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 7.2) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitan n. 16 del 12 maggio 2021.

Norme applicabili: Gli interventi ammessi in tali aree cartografate sono quelli disciplinati dall'art. 10 del Ptp>> come recepito e integrato dall'art. 7.2 del Ptcp Allegato B del PTM >>. Le trasformazioni del bosco sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 - ad eccezione degli interventi di cui all'Allegato A del Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" >> - e dal D.Lgs. 34/2018.



11AP Zone umide

Definizione e finalità del vincolo:

Le zone umide individuate dal PUG appartengono sostanzialmente a tre diverse tipologie:


- zone umide protette;
- zone umide adibite alla pesca o all'esercizio venatorio;
- zone umide produttive.

In tutti e tre i casi, il mantenimento di sufficienti livelli idrici nel periodo più prolungato possibile nel corso dell'anno, rappresenta la principale prescrizione funzionale alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed identificative di un ecosistema che ha tradizionalmente rappresentato una delle connotazioni morfologiche (con risvolti anche socio-economici) del territorio.

Fonte normativa: Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021.

Norme applicabili: All'interno delle zone umide valgono le prescrizioni di cui all'art. 23 delle norme del PTM >>. All'ecosistema delle acque ferme si applica inoltre quanto definito dall'Allegato 1 al PTM - Linee guida "Pianificazione per ecosistemi" >>.

Eventuali "messe in asciutta" devono essere limitate alle strette necessità manutentive-gestionali ordinarie (al massimo nell'ordine di una "asciutta" all'anno per le zone umide protette e di due all'anno per le altre tipologie) e sempre compatibili con le specie e gli habitat presenti oppure essere giustificate da interventi straordinari o connessi alle necessità strettamente ambientali o di sicurezza.




12AP Fasce di tutela delle acque pubbliche

Definizione e finalità del vincolo: I corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 e le relative sponde o piedi degli argini, entro una fascia di 150 metri ciascuna, sono soggetti alle forme di tutela che seguono.

Fonte normativa: D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c).

Norme applicabili: Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 o dall’art. 3 del Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, ad eccezione degli interventi rientranti nell’Allegato A >> del medesimo Dpr.



13AP zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale di cui all’art. 7.3 del PTCP

Definizione e finalità del vincolo: Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici.


Fonte normativa: le prescrizioni stabilite dall’art. 7.4 del Ptcp Allegato B del PTM.

Norme applicabili: le prescrizioni stabilite dall’art. 7.4 del Ptcp Allegato B del PTM.

14AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo B

Fonte normativa: art. 5.3 del PTCP del Ptcp Allegato A del PTM.


Norme applicabili: art. 5.3 del PTCP del Ptcp Allegato A del PTM.



15AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo D

Fonte normativa: art. 5.3 del PTCP del Ptcp Allegato A del PTM.

Norme applicabili: art. 5.3 del PTCP del Ptcp Allegato A del PTM.




16AP Maceri

Definizione e finalità del vincolo: I maceri superstiti, individuati nella Tavola dei Vincoli, sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.

Fonte normativa: Censimento Centro agricoltura ed ambiente

Norme applicabili:

- 1) Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo tutti i maceri storici esistenti, ancorchè non cartografati nelle tavole dei Vincoli.
- 2) I maceri devono essere conservati e sottoposti a manutenzione con attenzione al rispetto delle consociazioni vegetali e delle biocenosi che si fossero insediate al cessare del loro originario uso ed è vietato ogni utilizzo che ne pregiudichi la conservazione o che sia fonte di degrado o di inquinamento. Ne è in ogni caso vietato l'interramento.
- 3) È ammesso l'uso dei maceri quali corpi idrici superficiali con funzione di laminazione delle acque meteoriche, purché non ne sia pregiudicata la consistenza ambientale e naturalistica (es. convogliando altrove le acque di dilavamento e primissima pioggia) e qualora siano riqualificati dal punto di vista paesaggistico con apposito equipaggiamento vegetale, nonché ne sia garantita la sicurezza delle sponde.
- 4) Oltre che per eventuali scopi irrigui locali, i maceri, pur cessato il loro ruolo originario, rivestono oggi importanti funzioni in veste di ambiti vicarianti habitat un tempo tipici della pianura, quali le zone umide di cui al successivo art. 48. La loro distribuzione, nella matrice agricola, consente loro di esercitare un significativo ruolo per la captazione e la sopravvivenza di individui e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, *in primis* per le specie della "fauna minore", ai sensi della LR n. 15/2006, altrimenti dispersi e frammentati.




**1) 2. TUTELA DELLE IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO
(sc)**

01SC Edifici di interesse storico-architettonico

Definizione e finalità del vincolo: sono gli edifici soggetti a tutela in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, collocati nel territorio comunale

Fonte normativa: N.A. del PUG

Norme applicabili: Titolo III – Tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente delle N.A. del PUG




02SC Aree di interesse storico-architettonico

Fonte normativa: D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio

Fonte dell'individuazione cartografica: PSC

Norme applicabili: D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio




03SC Principali complessi architettonici non urbani

Fonte normativa: art.8.5 PTCP

Fonte dell'individuazione cartografica: Allegato F PTCP

Norme applicabili: **D.Lgs. 42/2004** "Codice dei beni culturali e del paesaggio

- 1) Gli interventi sui "Principali complessi architettonici storici non urbani" devono garantire la salvaguardia, oltre che degli edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e degli edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale, anche delle aree di pertinenza storica, costituite dalle corti, giardini e parchi originariamente asserviti al complesso edilizio e degli elementi riconoscibili dell'organizzazione paesaggistica della campagna circostante (es. es. provane di accesso e relativi filari alberati, muretti, cavedagne, ecc).
- 2) Al fine di salvaguardare il rapporto tra edifici e territorio circostante, nell'ambito dei "Principali complessi architettonici storici non urbani", non sono ammesse nuove costruzioni o abbattimento delle alberature esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti dai regolamenti del verde o da specifiche ordinanze comunali, con le modalità da questi previste e dovranno essere conservati i manufatti di corredo originario del complesso architettonico quali recinzioni, pilastri di ingresso, cancellate, pavimentazioni originarie, fontane, parapetti, muri. Per la realizzazione di pavimentazioni stradali, richieste per motivi di sicurezza dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso Codice, in prossimità dell'intersezione con la viabilità pubblica, non potranno essere utilizzati asfalti bituminosi scuri, ma si dovranno impiegare tecniche e materiali che diano la percezione di strade rurali non-asfaltate, così come tipiche del territorio rurale.
- 3) In coerenza con l'art. 8.5 del PTCP, per i complessi architettonici storici non urbani di particolare rilevanza, i Comuni, anche in forma associata, e la Provincia, possono promuovere specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che preferibilmente ne consentano occasioni di fruizione, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000 con Enti e soggetti privati interessati.



04SC Aree di concentrazione di materiali archeologici

Fonte normativa: art.8.2 PTCP

Norme applicabili: **art.8.2 PTCP e le Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche**


Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei siti archeologici noti, rappresentati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele" e, in dettaglio, nel Fascicolo "Schede dei Siti Archeologici" del Quadro Conoscitivo.
2. Nelle aree archeologiche di cui alla Scheda dei Vincoli, qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti azioni di escavazione nel sottosuolo è soggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 ed è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna ed al rispetto delle prescrizioni ivi dettate. Tale nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato con istanza corredata di idonea documentazione sull'intervento in progetto (esatta ubicazione, quote effettive di intervento, planimetrie) e presentata al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà a trasmetterla alla competente Soprintendenza.
3. Tutti i siti di interesse archeologico individuati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele", qualora interessati da opere edilizie o scassi di qualunque natura nel sottosuolo (nuove strade, fognature/posa di tubature/canalizzazioni, costruzioni edilizie, garage e cantine sotterranei, interventi in profondità anche insistenti su strutture preesistenti, impianti arborei, spianamenti, ecc.), sono soggetti a sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, in accordo con la competente Soprintendenza.
I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo (laureato in discipline di ambito archeologico e con adeguato *curriculum* in materia) che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, il quale provvederà all'aggiornamento dei dati archeologici nel territorio di competenza.
4. I piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ad ambiti di possibile trasformazione urbana, anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, devono essere corredati da una relazione sulle caratteristiche dell'area, sotto il profilo archeologico, redatta a cura di un archeologo, secondo quanto prescritto dal RUE. Qualora tale relazione fornisca elementi che facciano supporre la presenza di tracce antropiche di rilevanza archeologica, deve essere inoltrata apposita comunicazione alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, ai sensi del D.Lgs 42/2004; qualora, invece, non si rilevino tracce antropiche di rilevanza archeologica, tale relazione deve essere inoltrata unicamente al locale Museo Archeologico Ambientale per l'aggiornamento dei dati.
5. Qualora, nel corso dell'esecuzione di lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, il Responsabile del cantiere deve immediatamente sospendere i lavori lasciando intatte le cose ritrovate. Il Responsabile del cantiere deve dare

immediata comunicazione dei ritrovamenti al Direttore dei lavori, nonché al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia che, a sua volta, deve avvisare la competente Soprintendenza ed il locale Museo Archeologico Ambientale.

6. Il Museo Archeologico Ambientale, in accordo con la Soprintendenza, può effettuare sopralluoghi su tutto il territorio di Terred'acqua, nel corso di interventi di modifica del sottosuolo o di scavi di ogni tipo.
7. La documentazione relativa ad ogni ricerca, sondaggio preliminare, controllo, sopralluogo, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza ed al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà alla raccolta e conservazione dei dati nonché all'aggiornamento della cartografia.
8. Nelle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, di concentrazione di materiali archeologici, ai sensi dell'art. 8.2 del PTCP, le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere:
 - a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
 - b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle aree perimetrata dal PSC.



05SC Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

Fonte normativa: art.8.2 PTCP


Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP e QC3/S – SB Schede dei siti archeologici

Norme applicabili: **art.8.2 PTCP e Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche**

Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei siti archeologici noti, rappresentati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele" e, in dettaglio, nel Fascicolo "Schede dei Siti Archeologici" del Quadro Conoscitivo.
2. Nelle aree archeologiche di cui alla Scheda dei Vincoli, qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti azioni di escavazione nel sottosuolo è soggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 ed è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna ed al rispetto delle prescrizioni ivi dettate. Tale nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato con istanza corredata di idonea documentazione sull'intervento in progetto (esatta ubicazione, quote effettive di intervento, planimetrie) e presentata al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà a trasmetterla alla competente Soprintendenza.
3. Tutti i siti di interesse archeologico individuati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele", qualora interessati da opere edilizie o scassi di qualunque natura nel sottosuolo (nuove strade, fognature/posa di tubature/canalizzazioni, costruzioni edilizie, garage e cantine sotterranei, interventi in profondità anche insistenti su strutture preesistenti, impianti arborei, spianamenti, ecc.), sono soggetti a sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, in accordo con la competente Soprintendenza.
I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo (laureato in discipline di ambito archeologico e con adeguato *curriculum* in materia) che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, il quale provvederà all'aggiornamento dei dati archeologici nel territorio di competenza.
4. I piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ad ambiti di possibile trasformazione urbana, anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, devono essere corredati da una relazione sulle caratteristiche dell'area, sotto il profilo archeologico, redatta a cura di un archeologo, secondo quanto prescritto dal RUE. Qualora tale relazione fornisca elementi che facciano supporre la presenza di tracce antropiche di rilevanza archeologica, deve essere inoltrata apposita comunicazione alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, ai sensi del D.Lgs 42/2004; qualora, invece, non si rilevino tracce antropiche di rilevanza archeologica, tale relazione deve essere inoltrata unicamente al locale Museo Archeologico Ambientale per l'aggiornamento dei dati.

5. Qualora, nel corso dell'esecuzione di lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, il Responsabile del cantiere deve immediatamente sospendere i lavori lasciando intatte le cose ritrovate. Il Responsabile del cantiere deve dare immediata comunicazione dei ritrovamenti al Direttore dei lavori, nonché al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia che, a sua volta, deve avvisare la competente Soprintendenza ed il locale Museo Archeologico Ambientale.
6. Il Museo Archeologico Ambientale, in accordo con la Soprintendenza, può effettuare sopralluoghi su tutto il territorio di Terred'acqua, nel corso di interventi di modifica del sottosuolo o di scavi di ogni tipo.
7. La documentazione relativa ad ogni ricerca, sondaggio preliminare, controllo, sopralluogo, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza ed al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà alla raccolta e conservazione dei dati nonché all'aggiornamento della cartografia.
8. Nelle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, di concentrazione di materiali archeologici, ai sensi dell'art. 8.2 del PTCP, le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere:
 - a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
 - b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle aree perimetrate dal PSC.



06SC Punti Stratigrafici

Fonte normativa: PSC

Fonte dell'individuazione cartografica: Tavola dei Vincoli e QC3/S – SB Schede dei siti archeologici

Norme applicabili:

Nella Tavola dei Vincoli sono indicati i “Punti Stratigrafici” come localizzazione delle Schede dei siti archeologici presenti nell’Allegato del Quadro conoscitivo QC3/S. I punti Stratigrafici sono aree prive di rischio limitatamente ai punti specifici e alla profondità indagata, che forniscono dati conoscitivi sulla stratigrafia del sottosuolo.

Nell’allegato del Quadro Conoscitivo sono riportate le schede delle segnalazioni in grado di evidenziarne la collocazione, l’estensione e un diverso grado di potenzialità o rischio archeologico sulla base dell’entità del rinvenimento e dell’affidabilità delle fonti in possesso.

07SC Alberi monumentali


Fonte normativa: Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977

Fonte dell'individuazione cartografica: IBC – Istituto per i beni artistici culturali e naturali

Norme applicabili:

Sono assoggettati a specifica tutela e non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti ma potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo.

Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione comunale. Tali interventi devono comunque essere compatibili e conformi alle norme stabilite dal Regolamento comunale del verde o da specifiche ordinanze comunali, ove esistenti. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 (si veda Allegato alla QC8_R: "Esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 6 L. R. 24.01.77 n. 2. / art. 39 L. R. 02.04.88, n. 11 nel territorio dell'Associazione Terre d'acqua") dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel decreto sopra citato."



08SC Viabilità storica

Definizione e finalità del vincolo: Sono le strade (nonché le piazze e gli altri spazi pubblici ed elementi di pertinenza) che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Il tracciato di queste strade coincide con quello rilevato in occasione della formazione del “Catasto terreni” del 1931. Si distinguono le strade comprese all’interno del perimetro dei Tessuti della città storica, tutte soggette a tutela, da quelle all’esterno dei medesimi Tessuti, solo in parte soggette a tutela. La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell’organizzazione del territorio.

Fonte normativa: Piano Territoriale Paesistico Regionale (art. 24) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 8.5) parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021. La viabilità storica è tutelata ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g del D.Lgs. 42/2004 qualora abbia carattere urbano, ovvero quando risulti inclusa nel perimetro dei Tessuti della città storica.

Norme applicabili:

Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che temporaneamente e per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- oltre alle caratteristiche strutturali (tracciato e sezione) della viabilità storica extraurbana, sono sottoposti a tutela anche le pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza storico-testimoniali, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza. E' in ogni caso vietato modificare le pavimentazioni esistenti ed asfaltare strade storicamente bianche; per tali strade sono tuttavia ammessi interventi di depolverizzazione o similari;
- devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
- all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le indicazioni

relative ad attività presenti sul territorio, le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa;

- sono sottoposti a tutela le targhe, i cartelli e la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici;

- gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di manufatti di rilevanza storica connessi al corpo stradale o al corso d'acqua eventualmente ad esso affiancato o di edifici soggetti a tutela, eventualmente presenti ai margini della strada;

- devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);

- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla riqualificazione delle componenti vegetali presenti, ripristinando i caratteri vegetazionali (scelta delle specie e loro associazione) tipici del paesaggio locale;

- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivii e le diramazioni del tronco principale, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza;


- devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'installazione di pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., che non compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento;

- i tratti viari non più utilizzati interamente per la rete della mobilità veicolare dovranno essere preservati dalla totale scomparsa o dalla perdita di leggibilità, eventualmente valorizzandoli quali itinerari ciclabili e/o pedonali di interesse paesaggistico, naturalistico e culturale, senza alterazione degli elementi strutturali della strada storica (tracciato, sezione, pavimentazione, pertinenze);

- gli eventuali interventi di adeguamento alle disposizioni sulle caratteristiche strutturali e tecniche della viabilità previste dal Codice della strada o da altri strumenti di pianificazione sovraordinata, dovranno preferibilmente essere realizzati tramite interventi alternativi all'allargamento delle sedi stradali, quali la realizzazione di piazzole, introduzione di sensi unici, posa di specchi stradali, spazi di fermata ed altri;

- le opere di mitigazione acustica a risanamento di situazioni esistenti in applicazione al DM 29/11/2000 o per interventi di adeguamento stradale sono ammesse solo sulla scorta di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale valutato positivamente dalla CQAP. La realizzazione di barriere acustiche, terrapieni e qualsiasi altro manufatto invasivo finalizzati alla mitigazione acustica per nuova edificazione o ampliamento dell'esistente dovrà essere oggetto di attenta valutazione al fine di minimizzarne il potenziale impatto paesaggistico. Tali interventi

dovranno essere localizzati e progettati in modo da non necessitare di opere di mitigazione costituite da manufatti in elevazione, garantendo comunque il rispetto dei limiti acustici.




09SC Maestà e tabernacoli

Definizione e finalità del vincolo: Le presenti norme sono rivolte alla tutela dei manufatti di interesse testimoniale, identificati nelle tavole dei Vincoli come "Maestà/tabernacoli", per i quali sono assoggettati alla Categoria di Tutela "A".

Fonte normativa: art.8.2 PTCP parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitano approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021

Norme applicabili: N.A. del PUG: Titolo III – Tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente



10SC Canali Storici


Definizione e finalità del vincolo: valorizzare il ruolo di testimonianza culturale e di presenza paesaggistica dei canali storici e degli elementi ad essi correlati, anche al fini di trasmettere la conoscenza del loro funzionamento.

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021

Norme applicabili: **art.8.5 PTCP** parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021

Gli interventi sui canali storici devono essere volti alla tutela degli stessi, secondo le seguenti prescrizioni:

- gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche,
- non sono ammesse alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, arginature, intersezioni) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, sbarramenti); ove questi si rendessero necessari per ragioni di tutela idraulica o per altre significative ragioni di pubblica utilità, l'ente gestore del canale storico proporrà al Comune il raggiungimento di un accordo di programma, eventualmente preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi, che, ove venga raggiunta la relativa intesa, assumerà efficacia di titolo abilitativo dell'intervento,
- non sono ammessi tombamenti.




12SC Ambiti di particolare interesse storico

Definizione e finalità del vincolo: La Tavola dei Vincoli individua gli ambiti di particolare interesse storico, corrispondenti agli ambiti territoriali in cui il processo di formazione storica del paesaggio è ancora riconoscibile dagli elementi che lo compongono. Gli assi stradali che generano questi ambiti sono rappresentati dalle strade storiche di impianto medievale e dalla viabilità di pertinenza ai principali complessi architettonici non urbani.

Fonte normativa: Scheda Vincoli Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili: Negli "Ambiti di particolare interesse storico" gli interventi devono garantire che sia conservata la percezione del paesaggio nelle sue componenti storiche e architettoniche e del territorio rurale ad esse collegato.

Al fine di salvaguardare il rapporto tra elementi del paesaggio storico, negli "ambiti di particolare interesse storico", le nuove costruzioni, qualora ammesse, dovranno essere collocate a una distanza minima di 150 m dal ciglio stradale. La distanza prescritta non è applicabile negli ambiti rurali in presenza di edifici costituenti una corte rurale già esistente. In questo caso tuttavia i nuovi fabbricati o gli ampliamenti non potranno in nessun caso essere posti a distanza inferiore a quelli preesistenti. Non potranno in ogni caso essere rimossi eventuali manufatti di interesse storico-testimoniale quali recinzioni, pilastri di ingresso, cancellate, ponti in muratura con i relativi parapetti, muri e non potranno essere installati pannelli pubblicitari, fatte salve le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa, di dimensioni analoghe a quelle utilizzate per le indicazioni turistiche. Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, potranno essere confermate le distanze esistenti dal ciglio stradale.




3. DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI (DR)

01DR Zone aeroportuali soggette al Codice della Navigazione

Fonte normativa: Disposizioni ENAC

Norme applicabili: Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, la Tavola dei Vincoli recepisce le mappe delle "Zone di rischio aeroportuale", nell'ambito delle quali valgono le disposizioni del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" di ENAC.

Nelle "Zone aeroportuali soggette al Codice della navigazione", valgono le disposizioni di cui al *Codice della navigazione*, titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006 e s.m..



02DR Limite di rispetto stradali

Definizione e finalità del vincolo: *La Tavola dei Vincoli rappresenta le fasce di rispetto stradale relative alle **strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato**, sulla base dello stato di fatto al momento dell'assunzione del PUG, della classificazione transitoria delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione.*


Fonte normativa: D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"; Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; Dm n. 1404 del 1 aprile 1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; Dm n. 1444 del 2 aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; Piano Territoriale Metropolitano approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021 (art. 46).

Norme applicabili:

Il suddetto D.P.R. 16/12/1992 n. 495, nonché:

- 1) Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali definite dal PUG per la viabilità esistente, sono individuate nella cartografia della Tavola dei Vincoli, al di fuori dai Centri Abitati. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, dal confine di proprietà della strada. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono inedificabili.
- 2) In assenza o in caso di non corrispondenza con le indicazioni grafiche sulle tavole del PUG, valgono comunque le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, sulla base delle delimitazioni dei centri abitati in relazione alla classificazione della rete stradale.
- 3) **Per le nuove infrastrutture viarie** che saranno realizzate in attuazione dei corridoi infrastrutturali del PSC, le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, ai sensi del PTCP, sono le seguenti:
 - **fuori dai Centri Abitati**, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - 80 m per strade appartenenti alla rete Autostradale - tipo A, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 50 m,
 - 60 m per strade appartenenti alla Grande rete di interesse nazionale/regionale - tipo B, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 30 m,

- 50 m per le strade appartenenti alla Rete di base di interesse regionale - tipo C, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 30 m,
 - 40 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo interprovinciale o provinciale - tipo C, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 20 m,
 - 30 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale- tipo C o di rilievo comunale - tipo F, ad eccezione delle strade vicinali,
 - 10 m per strade vicinali di tipo F;
 - **fuori dai Centri Abitati, all'interno degli ambiti si possibile trasformazione urbana soggetti a POC**, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - 10,00 m per strade con carreggiata principale di larghezza superiore a 15,00 m,
 - 7,50 m per strade le strade con carreggiata principale di larghezza compresa fra 7,00 e 15,00 m,
 - 5,00 m per strade le strade con carreggiata principale di larghezza inferiore a 7,00 m.
- 5) Nell'ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del PUG relative agli ambiti agricoli.




03DR Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Dpr n. 753 del 11 luglio 1980)

Definizione e finalità del vincolo: La presenza dell'infrastruttura ferroviaria genera una zona di rispetto pari a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia al fine di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

Fonte normativa: Dpr.n.753 del 11 Luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"

Norme applicabili: All'interno delle fasce di rispetto valgono le prescrizioni e le limitazioni del Dpr 753/1980




04DR Limiti di rispetto dei depuratori

Definizione e finalità del vincolo: La presenza del depuratore genera ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento una fascia di rispetto di 100 m.

Fonte normativa: Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L n. 319 del 10 maggio 1976 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", in particolare Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione".

Norme applicabili: Allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque all'Inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".




05DR Limiti di rispetto cimiteriali

Definizione e finalità del vincolo: La presenza del depuratore genera ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento una fascia di rispetto di 100 m.

Fonte normativa: Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell'Art. 338 del R.D. 1265 del 1934, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, della Legge 166/2002 e della LR 19/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Norme applicabili: REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in particolare articoli 4 e 14
prot. n. AMP/DPA/1494 del 21.1.2005 interpretazione Regione Emilia Romagna



06DR Zona di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Fonte normativa: Ai sensi dell'art. 4 del DM 9.5.2001 e ai sensi del DM 14.4.1994 come modificato dal DM 15.5.1996, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m


Norme applicabili: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001, approvato dal Comune di Sala Bolognese con Delib. G.C. n. 23 del 27.02.2007 "Approvazione elaborato tecnico RIR ai sensi del DM LLPP n. 9/05/2001".



07DR Zona di attenzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Fonte normativa: Ai sensi dell'art. 4 del DM 9.5.2001 e ai sensi del DM 14.4.1994 come modificato dal DM 15.5.1996, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m


Norme applicabili: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001, approvato dal Comune di Sala Bolognese con Delib. G.C. n. 23 del 27.02.2007 "Approvazione elaborato tecnico RIR ai sensi del DM LLPP n. 9/05/2001".



08DR Aziende a rischio di incidente rilevante

Fonte normativa: Ai sensi dell'art. 4 del DM 9.5.2001 e ai sensi del DM 14.4.1994 come modificato dal DM 15.5.1996, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m

Norme applicabili: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001, approvato dal Comune di Sala Bolognese con Delib. G.C. n. 23 del 27.02.2007 "Approvazione elaborato tecnico RIR ai sensi del DM LLPP n. 9/05/2001".




09DR Elettrodotti e Relativa Fascia di attenzione (DPA)

Definizione e finalità del vincolo: L'individuazione grafica nella Tavola dei Vincoli rappresenta le 'dpa' cioè la distanza da rispettare ai fini della tutela della salute effettuata dall'Ente proprietario/gestore dell'impianto ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003

La completezza delle informazioni fornite e la conformità o meno della mappa alle caratteristiche di precisione richieste dalla cartografia regionale, va verificata direttamente con i gestori delle reti.

Fonte normativa: DPCM 08/07/2003 e successivo DM 29/05/2008. D.G.R. n.2088 del 2013 "Direttiva per l'attuazione dell'art.2 della L.R. n.10/1993..

Norme applicabili: R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico". Deliberazioni n.1965/1999 e n.978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts.



10DR Metanodotti

Fonte normativa: D.M.24/11/1984, D.M.17/04/2008

Norme applicabili: D.M.24/11/1984, D.M.17/04/2008 nonché:


E' importante tener presente che la rete rappresentata nella Tavola dei Vincoli, seppur inserita in un sistema georeferito. non PUÒ essere considerata georeferenziata in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non è conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta semplicemente digitalizzando i metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000; pertanto la posizione della rete Snam Rete Gas deve essere considerata indicativa.

L'esatto posizionamento di specifici metanodotti potrà essere precisato, a seguito di specifica richiesta, previo rilevamento con idonea strumentazione che accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione del tracciato.

In linea con la citata normativa i metanodotti presenti nel territorio comunale di Sala Bolognese impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle condizioni di posa che variano da un minimo di m. 6 ad un massimo di m. 20, misurati ortogonalmente dall'asse della tubazione.

Per l'esatta ubicazione e fascia di rispetto si deve prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.

In considerazione della peculiare attività svolta inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della Società che gestisce la rete.




11DR Cabina primo salto

Fonte normativa: DPCM 08/07/2003 e successivo DM 29/05/2008

Norme applicabili: R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”.

La completezza delle informazioni fornite e la conformità o meno della mappa alle caratteristiche di precisione richieste dalla cartografia regionale, va verificata direttamente con i gestori delle reti. Nella tavola dei Vincoli viene riportata solo la localizzazione delle cabine e non la rappresentazione dell’estensione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione), che dovrà essere definita dal proprietario/gestore ai sensi del DM 29/05/2008.



12DR Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso


Definizione e finalità del vincolo:

La Regione promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, nonché la riduzione delle emissioni climalteranti e la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori astronomici.

E' riportato la fascia di rispetto nel Comune di Cento, in relazione all'assegnazione ai sensi dell'art.3 comma 5 della D.G.R. 1732/2017 della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in Via Dante Alighieri 6 a Cento (Determina Dirigenziale n. DET – AMB – 2018-1827 del 113/4/2018 ARPAE).

Fonte normativa: D.G.R. 1732/2015

Norme applicabili: D.G.R. 1732/2015



13DR Impianti fissi per la telefonia mobile

Fonte normativa: DM 10 settembre 1998, n. 381, L. n. 36 del 22 febbraio 2001 LR n. 30 del 31 ottobre 2000

Fonte dell'individuazione cartografica: /

Norme applicabili:

Gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:

- in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
- sugli edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente ad attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado (con esclusione delle attrezzature universitarie) e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto (buffer) di almeno m 50 dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche deve perseguire l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree; in queste situazioni, il valore del campo elettrico, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare e nel rispetto dei valori di legge, deve tendere ad essere, il più vicino possibile, al valore del fondo preesistente.

Per "uso esclusivo o prevalente" si intende che l'uso occupi una superficie utile maggiore del 50% di quella totale dell'immobile in cui si trova.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico in base alle previsioni del presente PSC, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002".

Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli localizzativi.

Gli impianti già legittimamente esistenti localizzati sugli edifici di cui sopra e nella fascia di rispetto (buffer) possono essere riconfigurati. Per riconfigurazione di un impianto si intende l'intervento che, modificandone la situazione esistente, determini un impianto con modifica radioelettrica, dei supporti e degli apparati, all'interno dell'area di collocazione pre-esistente dato dal sedime complessivo dell'impianto, costituito dalla figura geometrica piana proiettata su di un piano orizzontale dai componenti dell'impianto stesso.

Obiettivo di qualità e limiti di legge:

L'installazione di impianti per la telefonia mobile devono tendere al perseguimento degli obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici delle aree circostanti; il limite di esposizione per permanenza di persone superiore alle 4 ore, riferito all'emissione di tali impianti, è individuato dal DM 381/98 in 6 V/m.

13DR Impianti per l'emittenza radio e televisiva

Fonte normativa: Direttiva della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001, L. n. 36 del 22 febbraio 2001 LR n. 30 del 31 ottobre 2000, Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 87/2007 del 4 dicembre 2007

Fonte dell'individuazione cartografica: /

Norme applicabili:

1. Per quanto riguarda gli impianti per l'emittenza radio e televisiva valgono i seguenti riferimenti legislativi e di pianificazione sovraordinata:
 - L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - LR n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
 - Direttiva della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001;
 - Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 87/2007 del 4 dicembre 2007.

2. Localizzazione:

E' vietata la localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva:

 - su edifici scolastici, sanitari e prevalentemente residenziali nonché su edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - all'interno del territorio urbanizzato, negli ambiti di nuovo insediamento, oltre che in una fascia di rispetto di 300 metri dagli stessi ambiti.

Sono comunque ammessi:

 - i ponti radio e gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della L. n. 112 del 3 maggio 2004;
 - la permanenza degli impianti autorizzati, esistenti all'interno del territorio urbanizzato e da urbanizzare e in una fascia di rispetto di 300 metri da tale limite, fino a quanto indicato dal vigente Piano di localizzazione delle emittenti radio televisive;
 - gli impianti previsti dal PNAF (Piano nazionale di assegnazione delle frequenze), per le tecnologie ivi pianificate nella fascia di rispetto di cui sopra.

3. Fasce di ambientazione:

La fasce di ambientazione dei siti d'emittenza radio televisiva esistenti autorizzati e di nuova localizzazione, così come definite nel PLERT, definiscono un areale di raggio pari a 300 metri all'interno del quale non è ammessa la nuova costruzione e il cambio d'uso per l'insediamento di attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e residenziali. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di ambientazione di siti autorizzati esistenti, è ammesso il cambio d'uso verso l'uso residenziale a condizione che nell'edificio, alla data di adozione del presente PSC, siano già insediate altre unità abitative e che una specifica valutazione da allegare al titolo edilizio a cura del proponente, dimostri il rispetto dei valori di campo elettrico,

mediante simulazione modellistica validata da Arpa e Ausl. Le fasce di ambientazione di siti d'emittenza radio televisiva da delocalizzare, decadono dal momento della dismissione dell'impianto. Per i ponti radio e gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della L. n. 112 del 3 maggio 2004, non sono individuate fasce di ambientazione, così come per le regie mobili.

4. TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO

01VS Aree ad alta probabilità di inondazione


Definizione e finalità del vincolo: Le aree ad alta probabilità di inondazione sono quelle passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. La finalità della tutela è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021

Norme applicabili:

art. 4.5 del PTCP parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale Metropolitan approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021 *(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art.16 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico.)*

Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav. dei Vincoli; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante alla Tavola dei Vincoli.



02VS Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso

Fonte normativa: Scheda dei Vincoli

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili:

1. Tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche particolarmente critiche.
2. Nelle aree di cui al comma 1 al fine di diminuire la pericolosità, gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi dalle presenti norme o dal PUG per i singoli ambiti agricoli su cui tali aree insistono, non potranno prevedere la realizzazione di vani interrati e seminterrati ed il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante. Gli edifici residenziali, non potranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovrà essere prevista una scala interna di collegamento.
3. Nell'ambito delle aree di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di:
 - a. strade;
 - b. impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento di reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che non risultino in contrasto con le finalità di difesa idraulica definite come prioritarie, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - c. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.
4. I progetti per la realizzazione dei suddetti interventi dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque; nel caso dovessero interferire con tali aree, specie se trasversalmente alla direzione di scolo, dovranno essere previsti accorgimenti volti a mantenere la continuità idraulica. I progetti delle infrastrutture dovranno inoltre essere corredati da apposita indagine idraulica, che definisca le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine.
5. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono regolati dalle presenti norme o dal RUE, con riferimento alle norme relative ai diversi ambiti agricoli in cui tale patrimonio ricade.

03VS Aree potenzialmente inondabili


Fonte normativa: Scheda dei Vincoli

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili:

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela delle aree potenzialmente allagabili, rappresentate con apposita grafia nelle tavole dei Vincoli, costituite dalle aree del territorio contraddistinte da un rischio di potenziale allagamento. Esse comprendono:
 - le “*aree di potenziale allagamento*” definite dall’Autorità di Bacino del fiume Reno per il bacino del Samoggia;
 - le aree morfologicamente depresse e/o a debolissima pendenza.

2. Al fine di ridurre il rischio connesso col potenziale allagamento, gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi dal PUG, quando ricadano nelle aree potenzialmente inondabili, non potranno prevedere locali interrati o seminterrati ed il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante. Gli edifici residenziali di nuova costruzione o derivanti da interventi di demolizione e contestuale nuova costruzione non potranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovrà essere prevista una scala interna di collegamento.




04VS Controllo degli apporti d'acqua

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PSAI,

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.2A;

Norme applicabili: art. 4.8 del PTCP (il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art.20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico.)

Il Tematismo non è riportato nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele" in quanto esteso all'intero territorio comunale.



05VS Pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni

Fonte normativa: Autorità di Bacino del Reno, Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino

Fonte dell'individuazione cartografica: TAV MP3 (SCALA 1:25.000);

Norme applicabili: Al fine di ridurre il rischio connesso con il potenziale allagamento gli interventi di nuova costruzione:

- non potranno prevedere locali interrati o seminterrati,
- non potranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovranno prevedere una scala interna di collegamento;
- Il piano di calpestio del piano terreno dovrà essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano di campagna circostante.

Considerata la “Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e visionata la mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010) comprendente il reticolo naturale principale e secondario, tutto il territorio compreso nel PSC del Comune di Sala Bolognese, ricade all'interno della zona P3 – H (alluvioni frequenti) con tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni – elevata probabilità. Risulterà dunque essenziale, al momento della realizzazione di eventuali interventi **acquisire il parere idraulico specifico del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per le problematiche collegate al reticolo di Bonifica**. Tale richiesta di parere dovrà essere accompagnata da specifico studio idraulico in merito alla criticità evidenziata relativamente alla sicurezza idraulica ai sensi dell'art.28 della “Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di Bacino”.